Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 | Roma — Giovedì 11 Luglio | Numero 165

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani || Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi || **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Leggi *nn. 290, 292, 296, 300, 301 e 302 riflettenti, rispettivamente: proroga della concessione fatta ai benemeriti della patria dalla legge 20 luglio 1891, n. 498; classificazione del porto di Villa S. Giovanni in prima categoria ed autorizzazione di spesa per opere portuali e ferroviarie; approvazione dello stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1901-902 e dei Rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari 1897-98 e 1898-99; provvedimenti per la trasformazione di 30 milioni di monete di bronzo in altrettanta somma di monete di nichelio puro* — **R. decreto** *n. 291 contenente disposizioni speciali per gli esami di licenza complementare e normale* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio:** *Divieto d'esportazione* — **Ministero del Tesoro** - Direzione Generale del Tesoro: *Prospetto dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del Debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio 1900 a tutto il 30 giugno 1901* — *Avvisi* — *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio - Divisione Industria e Commercio:** *Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno.*

PARTE NON UFFICIALE

Diario Estero — **Notizie varie** — *Telegrammi dell'Agenzia Stefani* — *Bollettino meteorico* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 290 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La concessione di un dodicesimo dei banchi-lotto di prima categoria, fatta per un decennio dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1891, n. 498, a favore dei benemeriti per servigi resi alla patria, alle vedove loro ed ai loro orfani, viene raddoppiata e prorogata di altri cinque anni.

Il dodicesimo di aumento sarà sottratto, per tali cinque anni, alla classe dei ricevitori del lotto.

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1902, e dal 1° gennaio 1907 i due dodicesimi dei banchi-lotto assegnati dal precedente articolo ai benemeriti del paese, alle vedove ed agli orfani loro, andranno rispettivamente: l'uno a favore dei ricevitori del lotto, l'altro a favore delle vedove e degli orfani di impiegati dello Stato non aventi diritto a pensione.

Ordiniamo che la presente, munita dal sigillo dello

Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

WOLLEMBORG.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 292 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1901, il porto di Villa San Giovanni sarà classificato nella 1ª categoria, nei riguardi della difesa dello Stato e della sicurezza della navigazione generale, ferma restando l'attuale classificazione nella 4ª classe della 2ª categoria per le opere interessanti il commercio.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 1,600,000 per la difesa della spiaggia di Villa San Giovanni, pel robustamento del molo e per opere portuali accessorie, nonchè per opere ferroviarie riguardanti l'approdo dei *ferry-boats*, ed altre accessorie.

La suddetta spesa, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, verrà così ripartita nei seguenti esercizi:

Esercizio	1901-902	L.	100,000
Id.	1902-903	»	350,000
Id.	1903-904	»	500,000
Id.	1904-905	»	650,000

Allo stanziamento di L. 100,000 per l'esercizio finanziario 1901-902 sarà provveduto per L. 50,500 col prelevamento di egual somma dal fondo di L. 4,700,000 inscritto per tale esercizio al n. 8, lett. *L* della tabella *D* annessa alla legge 25 febbraio 1900, n. 56, e per L. 49,500 con prelevamento dal fondo di riserva, di cui al n. 10 della predetta tabella.

Per l'esercizio finanziario 1902-903 lo stanziamento di L. 350,000 sarà prelevato dal fondo di riserva iscritto, per il detto esercizio, al n. 10 della sopracitata tabella *D*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI SAN MARTINO.
G. GIUSSO.
DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 296 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1902 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto pel periodo suddetto limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale ai termini dell'articolo 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, ed all'articolo 1° della legge 10 luglio 1887, n. 4665.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'allegato *N* alla legge suddetta.

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati, per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella mi-

sura che furono stabiliti dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 4.

È continuata al Ministro del Tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possano domandarsi alla Banca d'Italia ed al Banco di Sicilia.

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l' insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, cioè:

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L.	1,674,801,706 66
Spesa	»	1,621,590,601.78
Avanzo effettivo	L.	53,211,104.88

COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

Entrata	L.	232,536.86
Spesa	»	17,766,464. »
Eccedenza passiva	L.	17,533,927.14

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	73,940,290.73
Spesa	»	88,652,739.14
Eccedenza passiva	L.	14,712,448.41

PARTITE DI GIRO.

Entrata	L.	62,949,974.28
Spesa	»	62,949,974.28
		»

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	1,811,924,508.53
Spesa	»	1,790,959,779.20
Differenza attiva	L.	20,964,729.33

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: COCCO-ORTU.

Stato di previsione *dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1901-902.*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902
	TITOLO I. Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	REDDITI PATRIMONIALI DELLO STATO.	
1.	Redditi patrimoniali del demanio dello Stato	2,496,000 »
2.	Redditi del patrimonio mobiliare	2,100,000 »
3.	Proventi dei beni del demanio pubblico .	1,800,000 »
4.	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	731,600 »
5.	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	1,380,000 »
6.	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato	74,000 »
7.	Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali	3,302,000 »
8.	Fitti e prodotti dei beni in consegna all'amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari, a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31	*per memoria*
9.	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	352,000 »
10.	Interessi dovuti sui crediti dell'Amministrazione del tesoro.	200,000 »
11.	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi.	300,000 »
12.	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula (Articoli 22, 25 e 19 dei rispettivi contratti d'esercizio)	72,000,000 »
13.	Prodotti delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (Articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica, ed articolo 69 di quello per la rete Sicula).	16,045,000 »
14.	Partecipazione dello Stato sugli utili netti delle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (Articoli 24, 27 e 21 dei rispettivi contratti di esercizio).	*per memoria*
15.	Somme dovute dalla Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche, in dipendenza del concessole esercizio delle ferrovie Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso, e Padova-Bassano (Legge 12 luglio 1896, n. 299. Contratto 29 agosto 1896)	35,000 »
16.	Canoni dovuti da Società ferroviarie per l'uso comune di stazioni o di tronchi appartenenti a ferrovie dello Stato	2,200 »
17.	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (Articolo 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406)	27,000 »

18. Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza (Articolo 89 del capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83)	658,000 »
19. Partecipazione dello Stato sul prodotto lordo del servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina. (Contratto 22 novembre 1893)	65,000 »
	101,570,800 »

CONTRIBUTI.

Imposte dirette.

20. Imposta sui fondi rustici	100,840,000 »
21. Imposta sui fabbricati	89,400,000 »
22. Imposta sui redditi di ricchezza mobile	290,715,000 »
	480,955,000 »

Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle Finanze.

23. Tasse di successione	37,500,000 »
24. Tasse di manomorta	6,100,000 »
25. Tasse di registro	59,000,000 »
26. Tasse di bollo	63,000,000 »
27. Tasse in surrogazione del registro e del bollo	14,000,000 »
28. Tasse ipotecarie	7,000,000 »
29. Tasse sulle concessioni governative	8,500,000 »
	200,100,000 »

Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate.

30. Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 agosto 1874, n. 1945)	22,240,000 »

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli Esteri.

31. Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	800,000 »

Tasse di consumo.

32. Tasse di fabbricazione	103,000,000 »
33. Dogane e diritti marittimi	211,050,000 »
34. Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	50,225,000 »
35. Dazio di consumo della città di Napoli	700,000 »
36. Dazio di consumo della città di Roma	1,400,000 »
	366,375,000 »

Privative.

37. Tabacchi	201,000,000 »
38. Sali	75,500,000 »
38 *bis*. Prodotti di vendita del chinino e proventi accessori	1,440,000 »
39. Lotto e tassa sulle tombole	67,500,000 »
	345,440,000 »

PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI.

40. Poste	64,000,000 »
41. Corrispondenza telegrafica e telefonica	15,500,000 »
42. Tasse di pubblico insegnamento	8,340,000 »
43. Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	5,554,000 »
44. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	1,460,000 »
45. Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti	500,000 »
46. Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica	110,000 »
47. *Gazzetta Ufficiale* del Regno e fogli provinciali per gli annunzi amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195)	916,500 »
48. Proventi delle carceri	5,900,000 »
49. Diritti dovuti per il servizio araldico (RR. decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314)	25,000 »
50. Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	8,000 »
51. Proventi eventuali delle zecche	60,000 »
52. Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	150,600 »
	102,524,100 »

RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.

53. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	6,086,552 28
54. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	283,500 »
55. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	258,800 »
56. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	5,822,518 25
57. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	3,362,150 »
58. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	3,127,868 86
59. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	2,464,150 »
60. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	1,925,032 55
61. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	189,483 »
62. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio	1,060,514 67
	24,585,569 61

ENTRATE DIVERSE.

63. Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, ecc.	905,000 »
64. Ritenuta ordinaria e straordinaria sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni	7,250,000 »

65. Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato — 2,300,000 »

66. Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudiziari . . . . — 570,000 »

67. Capitale, interessi e premî riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge . . . . — 3,900,000 »

68. Proventi e ricuperi di portafoglio . . . . — 4.800,000 »

69. Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca . . — 300,000 »

70. Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486 . . . . . . — *per memoria*

71. Interessi sul fondo *Detenuti* e sul fondo *Massa guardie carcerarie* (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerarî, a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n 31 . . . . — *per memoria*

72. Somma dovuta dalla Società concessionaria della ferrovia Pontegalera-Fiumicino per eccedenza dei corrispettivi di esercizio sui prodotti della ferrovia stessa, compresa nella rete Mediterranea (Convenzione 8 marzo 1880). — *per memoria*

73. Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli articoli 721 e 758 del codice civile, ed apertesi dal 26 agosto 1898, da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350 . . . . — 20,000 »

74. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte . . . . — 7,000 »

75. Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro) . . . . . . — 2,000,000 »

76. Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale . . . . — 900,000 »

77. Entrate per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo . . . . — 1,675,000 »

Totale — 24,627,000 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Entrate effettive.

RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.

78. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . . . . — 828,937 09

79. Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi . . . — 182,800 »

80. Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280 . . . . — 780,220 »

81. Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56. . . . . — 332,800 »

82. Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Articolo 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550) . . . . — 169,607 72

83. Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia . . . . » — 257 800 »

84. Rimborsi diversi di spese straordinarie. » — 2,345,075 19

85. Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altri introiti eventuali . . . . » — *per memoria*

86. Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificamento . . . . » — 600,000 »

87. Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori d'imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'articolo 57 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236 . . . . » — 2,000 »

88. Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343 . . . . » — *per memoria*

89. Rimborso annuo da parte del fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma del contributo pagato dal tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità degli articoli 9 (comma *b*) e 10 della legge 30 luglio 1896, n. 343. . . . . » — *per memoria*

Totale — 5,499,240 »

ENTRATE DIVERSE.

90. Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980. . . . — 50,000 »

91. Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano (articolo 5 del Regolamento approvato con R. decreto 7 maggio 1891, n. 255) . . . . . . — 34,997 05

92. Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale *Vittorio Emanuele* in Roma . . . . — *per memoria*

93. Ricavo per alienazione di navi . . . . . . — *per memoria*

94. Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente instituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 5 della legge 18 giugno 1899, n. 236 . . . . — *per memoria*

95. Entrate per ricupero di somme già pagate per spese effettive straordinarie da reintegrarsi nel bilancio passivo . . . . — *per memoria*

Totale — 84,997 05

CATEGORIA SECONDA. — Costruzione di strade ferrate.

96. Rimborsi e concorsi dei comuni e delle provincie, ed anticipazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, e legge 27 aprile 1885, n. 3048 . . . . — 232,536 86

97. Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi

capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici . . . . per memoria

232,536 86

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTI DI CAPITALI.

VENDITA DI BENI ED AFFRANCAMENTO DI CANONI.

98. Vendita di beni immobili . . . . 1,500,000 »

99. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti dalle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia) . . . . 350,000 »

100. Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico . . 1,590,000 »

101. Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi . . . . 425,000 »

102. Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (articoli 6 e 14 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 2. della legge 27 giugno 1893, n. 319, ed art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) . . . . per memoria

103. Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del policlinico in Roma, da erogarsi nelle spese di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1893, n. 458 . . . . . per memoria

104. Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro. 13,840 »

105. Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica . . . . 1,500,000 »

(a)

5,378,840 »

ACCENSIONE DI DEBITI.

107. Capitale da ricavarsi con la emissione di rendita 4.50 per cento al netto, per far fronte al rimborso anticipato dei buoni del tesoro a lunga scadenza . . . . 35,197,000 »

108. Capitale corrispondente ai certificati definitivi trentennari di credito per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli - Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo Stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 . . . . . . 8,300,000 »

109. Capitale corrispondente ai titoli di debiti redimibili presentati per la conversione in consolidato . . . . per memoria

43,497,000 »

RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE DAL TESORO.

110. Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per lo ammortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere, nonchè delle spese cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari del bilancio 100,375 25

111. Rimborso dal Comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi. . . 146,826 28

112. Riscossione di anticipazioni varie 514,475 04

761,676 57

ANTICIPAZIONI AL TESORO DA ENTI LOCALI PER RICHIESTO ACCELERAMENTO DI LAVORI.

113. Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682). . . . . 394,000 »

114. Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti ai termini dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280 . . . . . per memoria

394,000 »

PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA

115. Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le RR navi armate . . . . 3,500,000 »

116. Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali. 170,000 »

117. Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad Enti amministrati . . . . 37,000 »

118. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali . . . . 800,000 »

119. Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile instituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 . . . . per memoria

119 *bis*. Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella *A*, annessa all'allegato *M*, approvato coll'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . 18 121,774 16

22,628 774 16

RICUPERI DIVERSI.

120. Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4,50 per cento netta e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa . . . . 1,280,000 »

121. Ricupero di somme già pagate per movimento di capitali da reintegrarsi nel bilancio passivo. . . . . per memoria

1,280,000 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

122. Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative. 16,016,809 12

123. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, vincolati od in sospeso . 5,037 60

124. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro, liberi da ogni vincolo. . 8,692 »

125. Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo

(a) Il capitolo n. 106 è stato trasportato al n. 119 bis.

1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,563,740 »
126. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo	3,432 40
127. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	390,935 »
128. Anticipazione fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti in ordine all'articolo 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazione di terreni dell'agro romano di cui all'articolo 9 della legge stessa	*per memoria*
128 *bis*. Somma corrispondente al prezzo del chinino nelle scorte	306,000 »
129. Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato, occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione	12,804,633 27
130. Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione	15,215,015 16
131. Prodotto della vendita dei francobolli applicati dal pubblico sulle cartoline-vaglia per rappresentare le frazioni di lira, sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi per l'iscrizione degli operai nella Cassa nazionale di previdenza	560,000 »
132. Somme da prelevarsi dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificamento (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	10,465,449 73
133. Aumento delle tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al quarto comma degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le tre reti (Legge 29 marzo 1900, n. 101)	5,610,230 »
134. Ricupero di somme già pagate per partite di giro da reintegrarsi nel bilancio passivo	*per memoria*
	62,949,974 28

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato	101,570,800 »
Contributi:	
Imposte dirette	480,955,000 »
Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze	200,100,000 »
Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate	22,240,000 »
Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	800,000 »
Tasse di consumo	366,375,000 »
Privative	345,440,000 »
Proventi di servizi pubblici	102,524,100 »
Rimborsi e concorsi nelle spese	24,585,569 61
Entrate diverse	24,627,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria	1,669,217,469 61

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rimborsi e concorsi nelle spese	5,499,240 »
Entrate diverse	84,997 05
Totale della categoria prima della parte straordinaria	5,584,237 05
CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	232,536 86

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Vendita di beni ed affrancamento di canoni	5,378,840 »
Accensione di debiti	43,497,000 »
Rimborso di somme anticipate dal Tesoro	761,676 57
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	394,000 »
Partite che si compensano nella spesa	22,628,774 16
Ricuperi diversi	1,280,000 »
Totale della categoria terza	73,940,290 73
Totale del titolo II. — *Entrata straordinaria*	79,757,064 64
Totale dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)	1,748,974,534 25
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	62,949,974 28

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Entrate effettive.

Parte ordinaria	1,669,217,469 61
Parte straordinaria	5,584,237 05
	1,674,801,706 66
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	232,536 86
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	73,940,290 73
Totale dell'entrata reale	1,748,974,534 25
Categoria IV. — Partite di giro	62,949,974 28
Totale generale	1,811,924,508 53

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del Tesoro
DI BROGLIO.

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa

	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA		
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Costruzione di strade ferrate 3	Movimento di capitali 4
Entrata	1,669,217,469 61	5,584,237 05	232,536 86	73,940,290 73
Spesa:				
Ministero del tesoro	725,231,411 18	4,017,823 08	—	80,230,039 14
Id. delle finanze	189,219,045 46	4,272,690 93	—	4,735,200 —
Id. di grazia, giustizia e culti	41,168,794 78	19,599 63	—	—
Id. degli affari esteri	16,224,409 30	24,000 —	—	—
Id. dell'istruzione pubblica	47,083,273 63	635,430 85	—	—
Id. dell' interno	66,358,269 68	3,718,568 80	—	—
Id. dei lavori pubblici	27,481,748 —	36,034,920 —	17,766,464 —	187,500 —
Id. delle poste e dei telegrafi	67,780,375 40	551,515 60	—	—
Id. della guerra	258,028,600 —	4,076,000 —	—	—
Id. della marina	115,653,890 —	998,540 —	—	3,500,000 —
Id. di agricoltura, industria e commercio	9,853,735 46	3,157,960 —	—	—
	1,564,083,552 89	57,507,048 89	17,766,464 —	88,652,739 14
Avanzo	105,133,916 72	—	—	—
Disavanzo	—	51,922,811 84	17,533,927 14	14,712,448 41

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902.

	INSIEME					
Totale (Colonne 2, 3 e 4)	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5)	PARTITE di giro	TOTALE generale (Colonne 9 e 10)
5	6	7	8	9	10	11
79,757,064 64	1,674,801,706 66	232,536 86	73,940,290 73	1,748,974,534 25	62,949,974 28	1,811,924,508 53
84,247,862 22	729,249,234 26	—	80,230,039 14	809,479,273 40	8,076,363 39	817,555,636 79
9,007,890 93	193,491,736 39	—	4,735,200 —	198,226,936 39	30,231,863 85	228,458,800 24
19,599 63	41,188,394 41	—	—	41,188,394 41	158,506 18	41,346,900 59
24,000 —	16,248,409 30	—	—	16,248,409 30	168,052 —	16,416,461 30
635,430 85	47,718,704 48	—	—	47,718,704 48	1,392,993 63	49,111,698 11
3,718,568 80	70,076,838 48	—	—	70,076,838 48	1,578,312 35	71,655,150 83
53,988,884 —	63,516,668 —	17,766,464 —	187,500 —	81,470,632 —	10,857,092 96	92,327,724 96
551,515 60	68,331,891 —	—	—	68,331,891 —	780,319 37	69,112,210 37
4,076,000 —	262,104,600 —	—	—	262,104,600 —	6,848,532 14	268,953,132 14
4,498,540 —	116,652,430 —	—	3,500,000 —	120,152,430 —	2,664,125 85	122,816,555 85
3,157,960 —	13,011,695 46	—	—	13,011,695 46	193,812 56	13,205,508 02
163,926,252 03	1,621,590,601 78	17,766,464 —	88,652,739 14	1,728,009,804 92	62,949,974 28	1,790,959,779 20
—	53,211,104 88	—	—	20,964,729 33	—	20,964,729 33
84,169,187 39	—	17,533,927 14	14,712,448 41	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà: *Il Ministro del Tesoro*: DI BROGLIO.

Il Numero 300 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1897-98.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio, accertate nell'esercizio finanziario 1897-98, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millesettecentotrentunmilioni settecentoventottomila trecentosettanta* e centesimi *settantacinque* . . . . . L. 1,731,728,370 75
delle quali furono riscosse » 1,650,929,691 74
e rimasero da riscuotere . L. 80,798,679 01

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio, accertate nell'esercizio finanziario 1897-98, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millesettecentotrentaduemilioni ottocentotrentatremila novecentoquarantatre* e centesimi *novantadue* . . . . . . L. 1,732,833,943 92
delle quali furono pagate . » 1,511,243,797 85
e rimasero da pagare . L. 221,590,146 07

Art. 3.

Alle variazioni approvate con la legge 10 luglio 1898, n. 281, per l'assestamento del bilancio dell'esercizio 1897-98, ai capitoli relativi ai fondi di riserva, per effetto delle quali:

a) il capitolo n. 105 - *Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine* - veniva aumentato di . L. + 162,524 29
b) il capitolo n. 106 - *Fondo di riserva per le spese impreviste* - restava diminuito di . . . . . . » — 804,680 54
L. — 642,156 25

sono sostituite, in corrispondenza ai prelevamenti eseguiti precedentemente a detta legge, le variazioni seguenti:

Capitolo n. 105 - *Fondo di riserva per le spese obbligatorie d'ordine*. . L. — 148,156 25
Capitolo n. 106 - *Fondo di riserva per le spese impreviste* . . . . . . » — 494,000 »
L. — 642,156 25

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *diciassettemilioni cinquecentosettantatremila seicentoventisette* e centesimi *cinquantadue* (L. 17,573,627,52) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1897-98 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in Tesoreria.

Entrate e spese residue dell'esercizio 1896-97 ed esercizi precedenti.

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1896-97 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *centonovantamilioni settecentonovantanovemila trecentonovantadue* e centesimi *quaranta* L. 190,799,392 40
delle quali furono riscosse » 103,516,391 06
e rimasero di riscuotere . L. 87,283,001 34

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1896-97 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentosettantatremilioni centottantottomila settecentodiciassette* e centesimi *sessanta* . . L. 373,188,717 60
delle quali furono pagate. » 201,111,382 78
e rimasero da pagare . L. 172,07[illegible],[illegible]34 82

Art. 7.

Sono convalidate nella somma di lire *un milione novecentocinquantottomila trecentonovantatre* e centesimi *cinque* (L. 1,958,393 05) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1897-98, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1897-98

Art. 8.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1897-98 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1897-98 (articolo 1). L. 80,798,679 01
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) » 87,283,001 34
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale) » 49,239,614 69
Residui attivi al 30 giugno 1898 L. 217,321,295 04

Art. 9.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanzia-

rio 1897-98 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1897-98 (articolo 2) . . . . . L. 221,590,146 07

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6) . . » 172,077,334 82

Residui passivi al 30 giugno 1898 . . . . L. 393,667,480 89

Disposizioni speciali.

Art. 10.

Sono stabiliti nella somma di lire *trecentoundicimila sessantasei* e centesimi *novantasette* (L.311,066 97) i discarichi accordati nell' esercizio 1897-98 ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del Regolamento di Contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

Situazione finanziaria.

Art. 11.

Il *deficit* del conto del Tesoro, ascendente al 30 giugno 1897 a lire *quattrocentododicimilioni ottocentonovantanovemila centotrentanove* e centesimi *quarantotto* (L. 412,899,139 48), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1897-98 nella somma di lire *quattrocentodieci milioni novecentottantaquattromila ottantacinque* e centesimi *settantasei* (L. 410,984,085 76), come dalla seguente dimostrazione:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1897-98 L.		1,731,728,370 75
Diminuzioni nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1896-97, cioè:	*Accertati*	
al 30 giugno 1897 . L.	389,705,474 84	
al 30 giugno 1898 . »	373,188,717 60	
		16,516,757 24
Differenza passiva al 30 giugno 1898.		» 410,984,085 76
		L. 2,159,229,213 75

Passività.

Differenza passiva al 30 giugno 1897 . L.		412,899,139 48
Spese dell'esercizio finanziario 1897-98 . »		1,732,833,943 92
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1896-97, cioè:	*Accertati.*	
al 30 giugno 1897 .	L. 203,984,455 78	
al 30 giugno 1898 .	» 190,799,392 40	
		L. 13,185,063 38
Discarichi di tesorieri per casi di forza maggiore (articolo 225 del Regolamento di contabilità generale)		» 311,066 97
		L. 2,159,229,213 75

Amministrazione del Fondo per il Culto.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione del Fondo per il Culto accertate nell'esercizio finanziario 1897-98 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in. . . L. 28,671,343 49
delle quali furono riscosse » 17,466,948 92
e rimasero da riscuotere L. 11,204,394 57

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell' amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1897-98 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono state stabilite in. . . . L. 26,297,654 50
delle quali furono pagate » 14,990,422 96
e rimasero da pagare. . L. 11,307,231 54

Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1896-97 restano determinate in . . . L. 25,368,966 75
delle quali furono riscosse » 4,916,210 26
e rimasero da riscuotere L. 20,452,756 49

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1896-97 restano determinate in . . . . L. 23,136,435 27
delle quali furono pagate. » 7,798,361 79
e rimasero da pagare . L. 15,338,073 48

Art. 16.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1897-98, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1897 98 (art. 12) . . . . L. 11,204,394 57

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 14). . . » 20,452,756 49

Somme riscosse e non versate » 60,317 95

Resti attivi al 30 giugno 1898 L. 31,717,469 01

Art. 17.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1897-98 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1897-98 (articolo 13) . . . L. 11,307,231 54

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15) . . . » 15,338,073 48

Resti passivi al 30 giugno 1898 . . . . L. 26,645 305 02

Art. 18.

È accertata nella somma di lire *ottomilioni due-*

centocinquantamila duecentosessantadue e centesimi *sessantacinque* (L. 8,250,262 65) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1897-98 risultante dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 30 giugno 1897 . .		L.	7,359,292 49
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1896-97, cioè:	*Accertati*		
al 30 giugno 1897 . .	L. 23,797,373 55		
al 30 giugno 1898 . .	» 23,136,435 27		
		L.	660,938 28
Entrate dell'esercizio finanziario 1897-98 .		»	28,671,343 49
		L.	36,691,574 26

Passività.

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1896-97, cioè:	*Accertati*		
al 30 giugno 1897. .	L. 27,512,623 86		
al 30 giugno 1898. .	» 25,368,966 75		
		L.	2,143,657 11
Spese dell'esercizio finanziario 1897-98. .		»	26,297,654 50
Differenza attiva al 30 giugno 1898 . .		»	8,250,262 65
		L.	36,691,574 26

Fondo di beneficenza e di religione nella Città di Roma.

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio pel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1897-98 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quale risultano dal conto consuntivo di quell'amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti in . . . . . . L. 2,214,462 14
delle quali furono riscosse. » 1,655,711 79
e rimasero da riscuotere . L. 558,750 35

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1897-98 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite
in . . . . L. 2,174,490 31
delle quali furono pagate . » 1,634,427 54
e rimasero da pagare . L. 540,062 77

Art. 21.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1896-97 restano determinate in . . . . L. 730,689 74
delle quali furono riscosse » 538,046 25
e rimasero da riscuotere. L. 192,643 49

Art. 22.

La spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1896-97 restano derminate
in . . . . . L. 1,792,728 93
delle quali furono pagate » 996,201 63
e rimasero da pagare L. 796,527 30

Art. 23.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1897-98 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1897-98 (articolo 19) L. 558,750 35
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21). . » 192,643 49
Somme riscosse e non versate . . . . . . » 3,612 82
L. 755,006 66

Art. 24.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1897-98 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1897-98 (articolo 20) . L. 540,062 77
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti articolo 22) . . . . » 796,527 30
L. 1,336,590 07

Art. 25.

È accertata nella somma di lire *duecentonovantottomila sessantasei* e centesimi *ottantasei* (L. 298,066 86) la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1897-98, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 30 giugno 1897		L.	249,937 51
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1896-97, cioè:	*Accertati*		
al 30 giugno 1897	L. 1,802,916 73		
al 30 giugno 1898	» 1,792,728 93		
		L.	10,187 80
Entrate dell'esercizio finanziario 1897-98 .		»	2,214,462 14
		L.	2,474,587 45

Passività.

Spese dell'esercizio finanziario 1897-98 . .		L.	2,174,490 31
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1896-97, cioè:	*Accertati*		
al 30 giugno 1897	L. 732,720 02		
al 30 giugno 1898	» 730,689 74		
		»	2,030 28
Differenza attiva al 30 giugno 1898		»	298,066 86
		L.	2,474,587 45

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 301 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio, accertate nell'esercizio finanziario 1898-99, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millesettecentoquarantasettemilioni seicentotrentacinquemila ottocentoquarantanove* e centesimi *quarantasei* . . . . L. 1,747,635,849 46

delle quali furono riscosse » 1,680,334,581 65

e rimasero da riscuotere L. 67,301,267 81

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio, accertate nell'esercizio finanziario 1898-99, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millesettecentotrentaduemilioni cinquecentoquarantunmila settecentosessantadue* e centesimi *quarantasette* . . . L. 1,732,541,762 47

delle quali furono pagate » 1,542,736,014 33

e rimasero da pagare . L. 189,805,748 14

Art. 3.

Sono convalidati i decreti Reali, coi quali, dopo la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1898-99, furono eseguite le prelevazioni dal fondo di riserva per le « spese impreviste » nella somma di lire *quattrocentoquattordicimila* (L. 414,000).

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *dodicimilioni quattrocentotredicimila seicentosessanta* e centesimi *novanta* (L. 12,413,660,90) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1898-99, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in Tesoreria.

Art. 5.

È convalidato il R. decreto 19 luglio 1899, n. 306, che autorizzò i trasporti di fondi tra vari capitoli del bilancio per l'esercizio 1898-99 nella somma di lire *un milione duecentoquattordicimila settecento ottantanove* (L. 1,214,789).

Entrate e spese residue dell'esercizio 1897-98 ed esercizi precedenti.

Art. 6.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1897-98 restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duecentosedicimilioni cinquantaduemila settecentonovantotto* e centesimi *ventisei* . . L. 216,052,798 26

delle quali furono riscosse » 126,070,076 07

e rimasero da riscuotere L. 89,982,722 19

Art. 7.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1897-98 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentonovantunmilioni trecentonovemila cinquecentosessantotto* e centesimi *trenta* . . L. 391,309,568 30

delle quali furono pagate » 227,624,902 33

e rimasero da pagare . L. 163,684,665 97

Art. 8.

Sono convalidati i decreti Reali, con i quali dopo la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1898-99, vennero autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese ferroviarie, di cui alle leggi 12 luglio 1894, n. 318, 30 giugno 1896, n. 251, e 27 giugno 1897, n. 228, per la somma di lire *un milione ottantanovemila trecentodiciotto* e centesimi *diciassette* (L. 1,089,318,17).

Art. 9.

Sono convalidate nella somma di lire *un milione settecentottomila trecentoquarantasei* e centesimi *sessantanove* (L. 1,708,346,69) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1898-99, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in Tesoreria.

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 10.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1898-99 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1898-99 (articolo 1) . L. 67,301,267 81

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6) . » 89,982,722 19

Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna *v* del riassunto generale) . . » 51,874,432 86

Residui attivi al 30 giugno 1899 . . . . L. 209,158,422 86

Art. 11.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1898-99 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1898-99 (articolo 2) . . .	L.	189,805,748 14
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 7) .	»	163,684,665 97
Residui passivi al 30 giugno 1899	L.	353,490,414 11

Disposizioni speciali.

Art. 12.

Sono stabiliti nella somma di lire *settantottomila novantacinque* e centesimi *sessantatre* (L. 78,095,63) i discarichi accordati nell'esercizio 1898-99 ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del Regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

Situazione finanziaria.

Art. 13.

Il *deficit* del conto del Tesoro, ascendente, al 30 giugno 1898, a lire *quattrocentodiecimilioni novecentottantaquattromila ottantacinque* e centesimi *settantasei* (L. 410,984,085,76) fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1898-99 nella somma di lire *trecentonovantaquattromilioni ottocentosettantottomila seicentosettantotto* e centesimi *cinquantanove* (L. 394,878,678,59), come dalla seguente dimostrazione:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1898-99	L		1,747,635,849 46
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1897-98, cioè:			
		Accertati.	
al 30 giugno 1898	. L.	393,667,480 89	
al 30 giugno 1899	. »	391,309,568 30	2,357,912 59
Differenza passiva al 30 giugno 1899 .	»		394,878,678 59
	L.		2,144,872,440 64

Passività.

Differenza passiva al 30 giugno 1898.	L.		410,984,085 76
Spese dell'esercizio finanziario 1898-99.	»		1,732,541,762 47
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1897-98, cioè:			
		Accertati	
al 30 giugno 1898	. L.	217,321,295 04	
al 30 giugno 1899	. »	216,052,798 26	1,268,496 78
Discarichi di tesorieri per casi di forza maggiore (articolo 225 del Regolamento di contabilità generale). . .	»		78,095 63
	L.		2,144,872,440 46

Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 14.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell' amministrazione del Fondo per il culto accertate nell'esercizio finanziario 1898-99 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell' amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in . . L. 23,689,183 68

delle quali furono riscosse .	»	17,662.851 13
e rimasero da riscuotere .	L.	6,026,332 55

Art. 15.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell' amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1898-99 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono state stabilite in . L. 21,604,448 11

delle quali furono pagate .	»	14,458,490 28
e rimasero da pagare. .	L.	7,145,957 83

Art. 16.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1897-98 restano determinate in . . . L. 29,993,940 51

delle quali furono riscosse	»	5,107,644 42
e rimasero da riscuotere.	L.	24,886,296 09

Art. 17.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1897-98 restano determinate in . . . . . L. 26,068,033 61

delle quali furono pagate	»	6,977,649 20
e rimasero da pagare	L.	19,090,384 41

Art. 18.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1898-99, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1898-99 (articolo 14).	L.	6,026,332 55
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 16) . .	»	24,886,296 09
Somme riscosse e non versate	»	49,934 26
Resti attivi al 30 giugno 1899.	L.	30,962,562 90

Art. 19.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1898-99 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1898-99 (articolo 15) . . .	L.	7,145,957 83
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 17)	»	19,090,384 41
Resti passivi al 30 giugno 1899	L.	26,236,342 24

Art. 20.

È accertata nella somma di lire *nove milioni cento ottantottomila settecentoquarantuna* e centesimi *tredici* (L. 9,188,741 13) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1898-99 risultante dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 30 giugno 1898 . .		L. 8,250,262 65
Entrate dell'esercizio finanziario 1898-99 .		» 23,639,183 68
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1897-98, cioè:	*Accertati*	
al 30 giugno 1898 . .	L. 26,645,305 02	
al 30 giugno 1899 . .	» 26,068,033 61	577,271 41
		L. 32,516,717 74

Passività.

Spese dell'esercizio finanziario 1898-99 .		L. 21,604,448 11
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1897-98, cioè:	*Accertati*	
al 30 giugno 1898 . .	L. 31,717,469 01	
al 30 giugno 1899 . .	» 29,993,940 51	1,723,528 50
Differenza attiva al 30 giugno 1899 . .		» 9,188,741 13
		L. 32,516,717 74

Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Art. 21.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio pel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1898-99 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in . . . . . . L. 2,217,132 74
delle quali furono riscosse » 1,688,519 58

e rimasero da riscuotere L. 528,613 16

Art. 22.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'ammistrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1898-99 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 2,192,200 14
delle quali furone pagate » 1,596,513 37

e rimasero da pagare . L. 595,686 77

Art. 23.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1897-98 restano determinate in. . . . . L. 719,343 76
delle quali furono riscosse » 520,958 92

e rimasero da riscuotere L. 198,384 84

Art. 24.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1897-98 restano determinate in . . . L. 1,316,208 81
delle quali furono pagate » 992,049 68

e rimasero da pagare L. 324,159 13

Art. 25.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1898-99 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1898-99 (articolo 21) L. 528,613 16

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 23) . . » 198,384 84

Somme riscosse e non versate . . . . . . » 4,004 97

L. 731,002 97

Art. 26.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1898-99 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1898-99 (articolo 22) . . . L. 595,686 77

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 24) . . . » 324,159 13

L. 919,845 90

Art. 27.

È accertata nella somma di lire *trecentosettemila settecentodiciassette* e centesimi *ottantadue* (lire 307,717 82) la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1898-1899, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 30 giugno 1898 . .		L. 298,036 86
Entrate dell'esercizio finanziario 1898-99 .		» 2,217,132 74
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1897-98, cioè:	*Accertati*	
al 30 giugno 1898 .	L. 1,336,590 07	
al 30 giugno 1899 .	» 1,316,208 81	20,381 26
		L. 2,535,580 86

Passività.

Spese dell'esercizio finanziario 1898-99 .		L. 2,192,200 14
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1897-98, cioè:	*Accertati*	
al 30 giugno 1898 . .	L. 755,006 66	
al 30 giugno 1899 . .	» 719,343 76	35,662 90
Differenza attiva al 30 giugno 1899 . .		» 307,717 82
		L 2,535,580 86

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 302 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al ritiro dalla circolazione, e alla vendita, previa deformazione, di tanti pezzi di bronzo da centesimi 5 e 10, *coniati prima* dell'anno 1894, quanti formino la somma di trenta milioni, ed alla sostituzione della corrispondente somma in monete di nichelio puro.

Sarà provveduto con decreto Reale alla determinazione del valore e del tipo dei nuovi dischi, restando tuttavia esclusa la coniazione di monete da cinquanta centesimi.

Art. 2.

Per il concentramento e deformazione delle monete di bronzo, per la fabbricazione, emissione, trasporto e distribuzione delle nuove monete di nichelio puro, la relativa spesa sarà inscritta in apposito capitolo nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa per il Ministero del Tesoro dall'esercizio 1901-902 all'esercizio 1903-904 incluso, con la denominazione « Spesa per demonetazione di L. 30 milioni di monete di bronzo da 5 e 10 centesimi, e per la coniazione della corrispondente somma in pezzi di nichelio puro ».

Art. 3.

Per il prodotto della vendita delle suddette monete di bronzo sarà istituito nel bilancio dell'entrata, per l'esercizio 1901-902, alla categoria III « Movimento di capitali », un apposito capitolo con la denominazione « Prodotto della vendita di 30 milioni in monete di bronzo da centesimi 5 e 10 ».

Art. 4.

Il nichelio puro in tondini che sarà consegnato al Tesoro, sarà esente da dazio doganale d'entrata.

Art. 5.

Le norme per l'esecuzione della presente legge saranno determinate con decreto Reale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 291 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 3 dicembre 1896, n. 592, col quale fu approvato il Regolamento per le Scuole complementari e normali;

Veduto il R. decreto 4 luglio 1898, n. 330, contenente disposizioni speciali per gli esami di licenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le candidate e i candidati all'esame di licenza complementare e normale, che nella sessione estiva non superano tutte le prove, potranno, nella sessione autunnale immediatamente successiva, ripetere soltanto le prove non superate, anche nelle materie per le quali si richiedono la prova scritta e l'orale.

Nelle sessioni successive di esame, entro il biennio stabilito dal citato R. decreto del 4 luglio 1898, dovranno invece ripetere entrambe le prove delle dette materie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel Comune di Castions di Strada, in provincia di Udine, è stato, con decreto del 10 corr., esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DEL TESORO — DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (Ufficio centrale delle pensioni)

ESERCIZIO 1900-901

PROSPETTO dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del Debito Vitalizio dello Stato dal 1° luglio 1900 a tutto il 30 giugno 1901.

(1) MINISTERI	PENSIONI										(7) INDENNITÀ per una sol volta concesse a tutto il 30 giugno 1901	
	Vigenti al 1° luglio 1900		(3) Inscritte a tutto il 30 giugno 1901		(4) Totale (colonne 2 + 3)		(5) Eliminate a tutto il 30 giugno 1901		(6) al 1° luglio 1901 Vigenti			
	Partite	Importo	Partite	Importo	Partite	Importo	Partite	Importo	Partite	Importo	Partite	Importo
Ministero del Tesoro	2,226	2,724,423 81	77	125,462 52	2,303	2,849,886 33	135	176,744 80	2,168	2,673,141 53	9	25,746 —
Id. delle Finanze	15,475	12,209,728 86	705	696,127 —	16,180	12,905,855 86	955	795,524 58	15,225	12,1[illegible]0,331 28	53	149,061 67
Id. di Grazia e Giustizia	5,821	6,995,000 89	330	610,943 40	6,151	7,605,944 28	431	639,295 63	5,720	6,96[illegible],048 65	33	110,878 52
Id. degli Affari Esteri	139	314,312 06	9	22,941 64	148	337,253 70	9	26,987 83	139	310,265 87	—	—
Id. dell'Istruzione Pubblica	2,024	2,517,750 99	149	206,219 80	2,173	2,723,970 79	158	207,294 44	2,015	2,516,676 35	69	169,172 79
Id. dell'Interno	9,514	7,486,916 38	543	513,180 29	10,057	8,000,096 67	593	540,356 05	9,464	7,459,740 62	68	124,364 —
Id. dei Lavori Pubblici	2,070	2,033,660 14	154	197,382 31	2,224	2,231,042 45	151	136,518 92	2,073	2,094,523 53	19	48,118 75
Id. delle Poste e Telegrafi	3,163	3,375,807 75	206	245,957 66	3,369	3,621,765 41	193	186,182 65	3,176	3,435,582 76	58	109,275 25
Id. della Guerra	40,866	34,752,344 73	1,655	1,692,276 42	42,521	36,444,621 15	2,001	1,828,056 —	40,520	34,616,565 15	26	67,874 75
Id. della Marina	6,394	5,255,447 03	408	332,354 42	6,802	5,587,801 45	382	292,404 91	6,420	5,295,396 54	9	17,525 00
Id. d'Agricoltura, Ind. e Comm.	659	649,173 49	39	36,237 14	698	685,410 63	46	40,839 81	652	644,570 82	7	16,476 00
Totale pensioni ordinarie	88,351	78,314,566 12	4,275	4,679,082 60	92,626	82,992,648 72	5,054	4,870,205 62	87,572	78,123,443 10	—	—
Pensioni Straordin. (Diverse e Mille di Marsala)	2.115	972,418 08	23	7,254 83	2,138	979,672 91	138	52,410 08	2,000	927,262 83	—	—
Id. (Ricompensa Nazionale)	1[illegible],518	2,438,133 74	3,782	383,499 06	21,300	2,821,632 80	2,421	333,022 89	8,879	2,488,609 91	—	—
TOTALE GENERALE	107984	81,725,117 94	8,080	5,069,836 49	116064	36,794,954 43	7,613	5,255,633 59	108451	81,539,315 84	351	838,495 73

Roma, il 10 luglio 1901.

Il Capo dell'Ufficio centrale delle pensioni
GIANNONE.

Visto: *Il Direttore Generale*
ZINCONE.

UFFICIO CENTRALE D'ISPEZIONE PER GLI ISTITUTI DI EMISSIONE E I SERVIZI DEL TESORO

Avviso.

Si previene il pubblico che avendo il Banco di Sicilia conferito ai sigg. Leopoldo Zannellini e Paolo Bavastro, la rappresentanza per il cambio dei propri biglietti e titoli nominativi nella provincia di Grosseto, i biglietti stessi sono ammessi al corso legale nella detta provincia, ai termini dell'articolo 10 del testo unico di legge sugli Istituti d'emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvata con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373.

Roma, addì 9 luglio 1901.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

Con decreto del Ministro del Tesoro, in data 10 luglio 1901, sono state accettate, a decorrere dal 15 luglio corrente, le dimissioni date dal signor Giuseppe Lupi, R. notaio esercente e residente in Roma, dalle funzioni di accreditato presso la Direzione Generale del Debito Pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti, per le operazioni inerenti alle medesime.

Roma, addì 10 luglio 1901.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 11 luglio, in lire 104,34.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

10 luglio 1901

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	100,40 3/4	98,40 3/4
	4 1/2 % *netto*	111,20 1/2	110,08
	4 % *netto*	100,25 1/2	98,25 1/2
	3 % *lordo*	62,22	61,02

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Si ha per telegrafo da Londra:

Tutti i giornali discutono, in questi giorni, le questioni relative alla guerra del Transwaal. Tutti sono d'accordo nel chiedere che la sottomissione dei Boeri sia il preludio di negoziati per la pace, che tutti desiderano e di cui vi ha bisogno da una parte e dall'altra.

« Se i Boeri, dice il *Daily Telegraph*, devono avere un Governo autonomo, questo Governo non può essere loro accordato che con un atto spontaneo dell'Impero britannico. L'accettazione incondizionata della supremazia inglese può solo produrre la pace nell'Africa del Sud ».

Il *Daily News* è d'avviso che bisogna mostrarsi generosi verso i Boeri e consiglia ai liberali di fare ogni sforzo per ottenere questo risultato.

Il *Daily Mail* biasima aspramente la censura militare. « L'Inghilterra, dice esso, è tenuta nell'ignoranza più completa su ciò che accade nell'Africa del Sud. Non ci si dice nulla ufficialmente e si impedisce ai nostri corrispondenti di comunicarci ciò che essi sanno ».

***

Fu già comunicato per telegrafo che al Parlamento inglese fu presentato un *Libro azzurro* sulle trattative tra lord Kitchener ed il comandante Botha. Da questo *Libro* si desume quanto appresso:

Lord Kitchener comunicò a Botha, in una lettera datata 7 marzo p. p. con richiamo al colloquio avvenuto fra loro due a Middelburg il 28 febbraio, che il Governo inglese, subito dopo conchiusa la pace, avrebbe proclamata per il Transwaal e l'Orange un'amnistia per tutte le azioni ostili contro gl'Inglesi commesse durante la guerra.

Le due lingue, l'inglese e l'olandese, avrebbero dovuto essere equiparate, insegnate nelle scuole, ed usate nei tribunali. L'Inghilterra si ricusava però di caricarsi la responsabilità per i debiti assunti dall'Amministrazione delle due Repubbliche.

Botha pronunciò il 15 marzo un discorso ai *Burghers*, nel quale affermò che dallo spirito della lettera di Kitchener si doveva comprendere chiaramente che l'Inghilterra mira a sterminare gli *Africanders*; Botha scongiurò perciò i *Burghers* di continuare ad avere fiducia in Dio, ed a combattere per la loro libertà.

Inoltre fu pubblicata una di quelle lettere che si trovarono in buon numero nella maggior parte degli accampamenti boeri, e che contengono notizie di sconfitte inglesi, addirittura inventate di sana pianta, oppure esagerate.

Un proclama di Dewet del 1° aprile p. p. diceva essere inutile discutere sui particolari delle proposte inglesi, perchè i Boeri combattono per la loro indipendenza.

Inoltre c'è un proclama ai Boeri pubblicato il 20 giugno a Waterwaal, del quale fu letto un estratto il 4 corr. al Parlamento.

***

Lo *Standard*, di Londra, ha da Shangai in data 9 luglio, che dispacci segreti da Sin-gan-fu ai prigionieri chinesi del Kan-su avvertono questi ultimi che la Corte rimarrà a Kaifeng fino alla fine dell'anno.

Lo stesso corrispondente dello *Standard* dice che le Autorità militari francesi hanno notificato ufficialmente ai plenipotenziari chinesi che truppe francesi custodiranno in avvenire, in modo permanente, la ferrovia da Pechino a Paoting-fu.

***

La stampa spagnuola, ed in particolar modo i giornali ufficiosi, smentiscono categoricamente le affermazioni della stampa estera, secondo le quali dei negoziati sarebbero intavolati per la cessione alla Germania dell'isola Fernando Po.

Il Governo — l'ha dichiarato esplicitamente il ministro

degli esteri — è fermamente deciso di conservare intatte le Colonie attuali della Spagna.

La sola cosa vera è che la Germania vi ha, fino dal 1885, un deposito di carbone concessogli dalla Spagna.

* * *

Il *Novosti* ed altri giornali russi accolgono favorevolmente l'ipotesi di una prossima visita del cancelliere, conte de Bülow, a Pietroburgo.

Sarebbe questo, secondo i giornali in parola, il miglior modo di regolare, per mezzo di negoziati personali, la questione del rinnovamento del trattato di commercio russo-tedesco e di risolvere le altre questioni da cui dipende il consolidamento della pace in Europa.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. MM. il Re e la Regina, con S. A. R. la Principessa Jolanda, partirono ieri alle ore 17,45, con treno speciale, per Racconigi.

Nel piazzale della stazione una gran folla aspettava l'arrivo dei Sovrani e della Principessa e nel vederli giungere acclamolli vivamente.

Alla stazione le LL. MM. furono ossequiate dalle LL. EE. il Presidente della Camera, il Presidente del Consiglio, i Ministri e Sottosegretari di Stato e dalle principali Autorità civili e militari.

S. M. il Re vestiva la piccola tenuta da Generale.

S. M. la Regina mostrava prospera salute e la Principessa Jolanda era sulle braccia della governante.

Le LL. MM., dopo essersi intrattenute alcuni minuti con i personaggi suddetti, salirono nel treno e sono felicemente giunte stamane a Racconigi, in perfetto orario, alle ore 9, ossequiate a quella stazione da S. E. il Ministro delle Poste, on. Galimberti, e da tutte le Autorità.

S. M. il Re, per mezzo del Generale Brusati, ha fatto ieri rimettere alla Presidenza dell'Associazione operaia monarchica costituzionale una Sua grande fotografia, dando affidamento d' inviare tra breve tempo anche quella di S. M. la Regina.

Il bellissimo ritratto porta la seguente dedica autografa:

« All'Associazione operaia costituzionale

« *Vittorio Emanuele* ».

La culla dei Romani alla Principessa Jolanda. — S. M. il Re ricevette ieri una rappresentanza del Comitato romano, presieduta dal Sindaco, principe Colonna, che gli presentò l'artistica culla, omaggio della cittadinanza romana alla Principessa Jolanda Margherita, ed opera dello scultore Monteverde e del prof. Calvi.

La culla, eseguita, su disegno dell'illustre senatore Monteverde, dal Monteverde stesso che ha plasmato le due figure che la decorano, e dal Calvi, è in metallo massiccio — bronzo, argento ed oro — in stile greco-romano.

Essa posa sopra un piano rettangolare di bronzo, inciso e graffito, lunato nella parte anteriore. Sul davanti di questa base si leva un angelo, ai cui piedi è accosciata la lupa coi gemelli.

L'angelo nella destra stringe corone di alloro, con la sinistra sorregge gli scudi, congiunti, di Savoia e dei Petrovitch. Nella parte posteriore sorge una colonnina romana, istoriata di trofei, alla cui gravità il Calvi ha data la sveltezza del suo cesello delicato. Sulla colonnina posa la statua aurea di Roma che nella mano protesa sorregge i drappeggiamenti della culla.

A bilico, tra la colonnina e la figura dell'angelo, è la cesta ovale d'argento, decorata nella parte inferiore da un rosone e, in giro, da una fascia recante gli stemmi rionali di Roma, circondati da tralci d'edera.

Le materasse e il cuscino sono di raso bianco; di bianca seta la coperta, con ricamati, in seta ed argento, ramoscelli di quercia e contornata da una *ruche* di *chiffon* a conchiglie. Così, in seta bianca ed argento è ricamato il velo che copre la cesta, bordato d'una greca d'argento a rilievo, e nel cui centro campeggia l'aquila sabauda.

S. M. gradì moltissimo il dono e si compiacque concedere che esso sia, per alcuni giorni, esposto al pubblico, secondo disposizioni da prendersi fra la Real Casa ed il Sindaco.

S. E. l'on. Galimberti, Ministro delle Poste, si è recato stamane a Racconigi per ossequiare le LL. MM. il Re e la Regina. Questa sera partirà per Roma.

S. E. l'on. Martini — Col piroscafo *Umberto I*, della N. G. I., partì ieri da Massaua, diretto in Italia, S. E. l'on. Martini, Governatore della Colonia Eritrea.

All'Ambasciata di Francia. — S. E. l'Ambasciatore, sig. Barrère, riceverà domenica alle 11 ant., a palazzo Farnese, in occasione della festa nazionale della Repubblica Francese, la Colonia francese residente a Roma.

Per gli avvocati italiani in Tunisia. — L'*Agenzia Stefani* ha da Parigi, 10:

« L'ambasciatore di Francia a Roma è stato incaricato di notificare al Ministro Prinetti che il Governo della Repubblica ha deciso di consentire per l'esercizio dell'avvocatura in Tunisia, oramai riservato ai laureati nelle Università francesi, le seguenti due agevolezze ai cittadini italiani.

« Oltre gli avvocati italiani già esercenti in Tunisia, saranno pure ammessi all'esercizio dell'avvocatura gli studenti italiani di famiglie residenti nella Reggenza che, iscritti nelle Università del Regno, avranno dichiarato entro il 1° gennaio 1902 di volersi dedicare all'esercizio dell'avvocatura nella Reggenza.

« Le Autorità giudiziarie della Reggenza avranno istruzioni di ammettere al patrocinio, colla massima larghezza, gli avvocati italiani attualmente esercenti in Italia ».

IV Gara internazionale di tiro a segno. — La Commissione internazionale dei rappresentanti dell'Austria-Ungheria, del Belgio, della Francia, della Germania, dell'Italia, della Svizzera e dell'Olanda riunitasi ieri a Lucerna, decise all'unanimità che la quarta gara generale del tiro a segno a Roma sia sede del sesto *match* internazionale.

Tale decisione fu accolta col grido di: *Viva l'Italia!*

Marina militare. — L'8 corrente è passata in armamento ridotto a Taranto la R. nave *Verde*, al comando del tenente di vascello Giustecchi Ottorino.

Col 16 corrente passerà in armamento ridotto a Napoli il caccia torpediniere *Nembo*.

Marina mercantile. — Ieri i piroscafi *Perseo* e *Sempione*, della N. G. I., proseguirono da San Vincenzo, il primo pel Plata ed il secondo da Genova.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PIETROBURGO, 10. — Il Tribunale ha dichiarato il fallimento della Banca di commercio di Jekaterinoslaw.

SIVIGLIA, 10. — I disordini nelle vie continuarono tutta la giornata di ieri.

Sono state sospese le garanzie costituzionali.

La gendarmeria e la truppa fanno il servizio di pattuglia per le vie.

INNSBRUCK, 10. — *Dieta.* — I deputati italiani continuano l'ostruzionismo, presentando numerose interpellanze.

Il presidente toglie la seduta, dicendo che comunicherà per iscritto il giorno della prossima seduta.

LONDRA, 10. — È stato tenuto nel pomeriggio nella *Guildhall* un *meeting* organizzato dai commercianti della *City* per manifestare la loro approvazione alla politica seguita dal Governo nell'Africa Meridionale.

VARNA, 10. — Il Granduca Alessandro Micailovich è giunto a bordo della corazzata russa *Rostislaw.*

Dopo lo scambio di salve fra la corazzata *Rostislaw* e lo *yacht* principesco *Nadeida*, a bordo del quale si trova il Principe di Bulgaria, il Granduca ed il Principe si scambiarono visite e quindi si recarono al palazzo di Euxinograde.

L'intervista fu cordialissima.

Varna è imbandierata.

LONDRA, 10. — All'odierno *meeting* alla *Guildhall*, l'ingresso del lord Mayor venne salutato da frenetici *urrà*.

Il *meeting* votò per acclamazione completa fiducia nella politica seguita dal Governo nell'Africa Meridionale.

SAN REMO, 10 — L'incrociatore inglese *Surprise* è partito per Rapallo per raggiungervi la squadra inglese.

MADRID, 10. — *Camera dei Deputati.* — Alvarez, repubblicano, chiede che sia risolta la questione religiosa, modificando il Concordato colla Santa Sede ed applicando il diritto comune alle Associazioni religiose.

Il Ministro dell'interno, Moret, risponde che un accordo col Vaticano è necessario in proposito.

Alvarez replica che non ritiene indispensabili nuovi negoziati per lasciare sussistere il Concordato e che se il Governo non riconosce questa verità, sarà rovesciato.

BUENOS-AYRES, 11. — Marco Avellaneda è stato nominato Ministro delle finanze.

VARNA, 11. — Il Granduca Alessandro Micailovich, ricevendo i Ministri bulgari, dichiarò che la sua venuta non ha scopo politico.

CHARKOW, 11. — L'assemblea degli azionisti della Banca agricola di Charkow ha deciso di denunziare ai tribunali, per atti illeciti commessi, i componenti l'antica Amministrazione e la Commissione di revisione della Banca.

LONDRA, 11. — La *London Gazette* pubblica i dettagli circa il funzionamento della Commissione incaricata di assegnare le indennità reclamate dagli stranieri per la loro espulsione dall'Africa del Sud.

L'esame delle indennità sarà fatto per nazionalità. I reclami degli Italiani vengono al terzo posto.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Conservatorio del Collegio Romano

del 10 luglio 1901

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 50,6
Barometro a mezzodì 754,4
Umidità relativa a mezzodì 30
Vento a mezzodì . . . . W moderato
Cielo . . . . quasi sereno
Termometro centigrado . . . . { Massimo 30°,7. Minimo 17°,9.
Pioggia in 24 ore 0.0

Li 10 luglio 1901.

In Europa: pressione minima di 753 sulla Russia meridionale; massima di 767 sulla Danimarca.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso ovunque, fino a 5 mm. in Val Padana, temperatura aumentata quasi dappertutto.

Stamane: cielo generalmente sereno; venti deboli varî.

Barometro livellato tra 759 e 758.

Probabilità: venti deboli prevalentemente del quarto quadrante; cielo vario sull'Italia superiore; quasi sereno altrove; temporali sparsi.

BOLLETTINO METEORICO

dell' Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, il 10 luglio 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	27 5	18 8
Genova	sereno	calmo	28 8	20 8
Massa Carrara	sereno	calmo	31 3	17 1
Cuneo	sereno	—	27 1	18 4
Torino	sereno	—	29 1	20 5
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	28 0	19 0
Domodossola	sereno	—	28 3	13 7
Pavia	sereno	—	31 7	16 0
Milano	sereno	—	32 1	19 8
Sondrio	sereno	—	28 3	19 2
Bergamo	sereno	—	27 4	19 0
Brescia	nebbioso	—	31 5	16 7
Cremona	sereno	—	31 9	20 2
Mantova	1/4 coperto	—	29 6	21 0
Verona	sereno	—	30 0	19 2
Belluno	1/2 coperto	—	27 9	16 8
Udine	1/4 coperto	—	27 8	18 5
Treviso	1/4 coperto	—	31 0	19 5
Venezia	1/4 coperto	calmo	27 5	21 5
Padova	1/4 coperto	—	28 6	19 8
Rovigo	1/2 coperto	—	31 5	19 2
Piacenza	sereno	—	28 6	19 8
Parma	sereno	—	30 0	20 5
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	30 2	18 8
Modena	sereno	—	29 3	19 8
Ferrara	1/2 coperto	—	29 3	21 1
Bologna	1/4 coperto	—	28 4	22 0
Ravenna	1/2 coperto	—	29 8	16 8
Forlì	sereno	—	28 8	17 8
Pesaro	1/2 coperto	legg. mosso	24 6	17 3
Ancona	sereno	calmo	27 0	21 2
Urbino	sereno	—	26 4	17 0
Macerata	sereno	—	29 0	20 9
Ascoli Piceno	sereno	—	28 5	18 5
Perugia	sereno	—	28 6	19 0
Camerino	sereno	—	25 7	18 2
Lucca	sereno	—	30 7	16 6
Pisa	sereno	—	30 8	14 2
Livorno	sereno	calmo	29 0	17 5
Firenze	sereno	—	31 7	17 2
Arezzo	sereno	—	30 9	17 2
Siena	sereno	—	29 6	19 0
Grosseto	1/4 coperto	—	30 9	14 9
Roma	sereno	—	30 6	17 9
Teramo	sereno	—	28 0	17 1
Chieti	sereno	—	27 1	18 2
Aquila	sereno	—	27 6	15 0
Agnone	sereno	—	24 7	15 3
Foggia	sereno	—	27 9	15 9
Bari	sereno	calmo	24 5	16 7
Lecce	sereno	—	29 8	17 0
Caserta	sereno	—	32 6	18 0
Napoli	sereno	calmo	28 7	20 3
Benevento	sereno	—	31 0	16 7
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	sereno	—	25 2	17 3
Potenza	nebbioso	—	24 6	14 3
Cosenza	sereno	—	31 0	17 0
Tiriolo	sereno	—	27 0	13 2
Reggio Calabria	1/2 coperto	calmo	27 2	21 0
Trapani	sereno	calmo	27 2	21 1
Palermo	sereno	calmo	29 1	17 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	30 0	18 0
Caltanissetta	sereno	—	32 0	20 0
Messina	1/4 coperto	calmo	28 0	21 3
Catania	sereno	calmo	27 6	20 6
Siracusa	1/4 coperto	calmo	29 4	21 6
Cagliari	sereno	legg. mosso	29 5	17 4
Sassari	sereno	—	30 8	21 0

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *Gerente responsabile.*